

non esistesse, il Municipio non potrebbe provvedere a quelle misure di isolamento che sono prescritte dalla legge;

Considerato, che nel regolamento 18 dicembre 1859 sul servizio vaccino, venne mutata l'espressione relativa alla denuncia delle malattie vaiuolose colla soppressione delle parole « il primo caso » usate nei precedenti regolamenti; e con questo fatto fu data all'obbligo dei medici una proporzione maggiore;

Considerato, che l'art. 170 dello schema per la compilazione dei regolamenti di pubblica igiene, diramato con circolare 1° settembre 1870 del Ministero dell'interno, prescrive che un bollettino giornaliero di tutti i casi di una malattia epidemica o contagiosa sia dagli esercenti l'arte salutare trasmesso al sindaco, fino alla cessazione della medesima;

Considerato, che il motivo pel quale le leggi, i regolamenti e le disposizioni emanate in proposito, hanno toccato di siffatta comunicazione si risolve nello scopo di provvedere ai bisogni ed alla tutela delle popolazioni, e che un tale scopo non sarebbe raggiunto, o lo sarebbe solo incompletamente, se non si avesse contezza dell'estensione e della perseveranza di un pericolo o d'un male già realizzato;

Sentito il consigliere relatore;

È d'avviso che sia obbligo imprescindibile di ogni medico quello di notificare al sindaco del luogo, dove esercita, tutti i casi di malattia contagiosa che esso abbia occasione di curare, e che così debbansi interpretare gli articoli sopra citati.

8 giugno 1872.

**Beni d'uso pubblico — Beni patrimoniali  
— Affitto o alienazione — Godimento in natura.**

Leg. comun. e prov., art. 112, 113, 114.

Consigli comunali di Caprile e Allocche ricorrenti.

*Le leggi civili non riconoscono che due specie di beni delle Province e dei Comuni, cioè i beni d'uso pubblico e i beni patrimoniali; e perciò quando alcuni beni non possono annoverarsi tra quelli di uso pubblico perchè non sieno nè strade, nè piazze, nè giardini o passeggi, o cose simili, appartengono necessariamente alla categoria dei beni patrimoniali.*

*I beni patrimoniali cadono sotto il disposto degli articoli 112 e 113 della legge comunale e provinciale, relativi all'obbligo di darli in affitto, o di alienarli, se sieno incolti.*

*I beni patrimoniali possono anche darsi dal Comune in godimento alla generalità degli abitanti, previa la formazione d'uno speciale regolamento, e il pagamento di un corrispettivo, e allora devesi stare allo stabilito; che se invece nel regolamento, nel corrispettivo sia mai esistito, il Comune può esercitare sopra i medesimi i suoi diritti, salvo a chi si credesse lesa nelle sue ragioni, la facoltà d'adire i Tribunali ordinari.*

La Sezione,

Veduta la relazione 1° giugno 1872 del Ministero dell'interno, div. 3, sez. 2, n. 16141-68, sul ricorso dei consigli comunali di Caprile e di Allocche contro la deliberazione 17 novembre 1871 della Deputazione provinciale di Novara. I Comuni di Caprile e di Allocche possiedono beni provenienti da donazione 1° maggio 1318 del vescovo di Vercelli, goduti fino a quei di dagli abitanti dei Comuni stessi con uso promiscuo. Il consiglio comunale di Allocche, nel 14 febbraio 1871, ricusò di provvedere in proposito. Onde la Deputazione provinciale di Novara, investita dell'affare per reclamo di proprietari dell'uno e dell'altro Comune determinò, con la citata deliberazione contro cui è interposto il ricorso, « di invitare nuovamente i consigli comunali di Caprile e di Allocche a deliberare sul modo di utilizzare i beni di cui si tratta, a senso dell'art. 112 della legge comunale e provinciale, con diffidamento che, in caso di rifiuto o di deliberazione negativa, si faranno senz'altro i necessari provvedimenti per addvenire alla vendita dei medesimi, a termini dell'art. 113 della stessa legge ».

Veduti i documenti comunicati, e segnatamente il rogito di donazioni del 1318, e i successivi atti di divisione o di transazione tra le comunità donatarie;

Veduti gli art. 112, 113, 114 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

Sentito il relatore;

Ritenuto, che secondo l'art. 112 della legge, i beni comunali debbono, di regola, essere dati in affitto; e solamente nei casi in cui la speciale condizione dei luoghi lo richieda, il consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, formando però un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed il pagamento d'un corrispettivo;

Che, per l'art. 113, l'alienazione dei beni incolti dei Comuni può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale;

Ritenuto, che leggi civili non riconoscono se non due specie di beni delle Province e dei Comuni, cioè i beni d'uso pubblico e i beni patrimoniali;

Che i beni de' quali si tratta nel caso presente non essendo di uso pubblico, perchè non sono nè strade, nè piazze, nè giardini o passeggi o cose simili, sono senza dubbio beni patrimoniali, cioè di quei beni ai quali sono appunto applicabili gli articoli 112 e 113 della legge comunale e provinciale;

Che se gli abitanti di Caprile e di Allocche godettero per tempo lunghissimo dei prodotti in natura di essi beni, senza che il godimento fosse regolato o dipendesse dal pagamento di un corrispettivo, ciò non può impedire all'amministrazione di esercitare ora sopra i detti beni i suoi diritti, salvo a chi si credesse lesa nelle sue ragioni private di adire i Tribunali ordinari, se e come fosse del caso;

Ritenuto, che tra gli stessi abitanti di Caprile e di Allocche vi ha chi reclama perchè i beni comunali cessino di essere goduti con uso promiscuo e gratuito; che lo stesso Consiglio comunale di Caprile ebbe già a deliberare favorevolmente; e che, infine, altri Comuni contermini hanno dato in affitto e anche venduto beni della medesima provenienza o stati precedentemente goduti dalla generalità degli abitanti nel medesimo modo;

Che tutto ciò dimostra come la deliberazione della Depu

tazion  
atti pr  
Op  
Alloc  
3

Oimi  
Ca  
rio  
Regol

Nun.  
pro  
que  
L'art

leg.  
sce  
mel  
cas.  
puè

Non è  
rion  
geo.  
stri  
della  
fca  
d'a

La s  
Vist  
termin  
contro  
naio 18  
S. Mag  
costrui  
Vist.  
div. 3,  
dell'Al  
per il s

Vist  
Sent  
Ha  
località  
Che  
dei cin  
natura.

In q  
metri  
scuzio  
approv.  
colonic  
non co  
proposi  
distanz  
delle ce  
verso d

( 45 )

tazione provinciale di Novara, stando alle risultanze degli atti prodotti, sia giusta e opportuna;

Opina che il ricorso dei consigli comunali di Caprile e di Ailocche non meriti di essere accolto.

3 luglio 1872.

**Cimiteri — Distanze dall'abitato — Vie —  
Case coloniche — Voto del Consiglio superiore di sanità — Provvedimenti del Comune.**

Regol. 8 giugno 1865 nell'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sanità, art. 74.

ABBATECOLA ricorrente.

*Niuna legge proibisce la costruzione di cimiteri in prossimità di strade, qualunque sia la natura di queste, o comunque sieno più o meno frequentate.*

*L'art. 71 del regolamento relativo all'esecuzione della legge 8 giugno 1865 sulla pubblica sanità; proibisce la costruzione di cimiteri che non distino 100 metri dalle città, terre o borgate, ma tace delle case coloniche; e perciò la stessa proibizione non può a queste estendersi.*

*Non è di alcuna efficacia il voto del Consiglio superiore di sanità, che per le circostanze dei caratteri geologici del terreno non debbasi approvare la costruzione di un cimitero, quando il Comune abbia deliberato che questo terreno sia man mano modificato, o con mezzi chimici, o facendo trasportare d'altrove terreno più acconcio.*

La sezione,

Visto il ricorso diretto a S. M. da Luigi Abbatecola ai termini dell'art. 231 della legge comunale e provinciale contro il decreto del prefetto di Caserta in data 15 gennaio 1869, che approva la deliberazione del Comune di Colle S. Magno, colla quale venne deliberato il luogo ove doveva costruirsi il cimitero di quel Comune;

Vista la nota del Ministero dell'interno in data 20 maggio, div. 3, sez. 2, n. 21116, colla quale si trasmette il ricorso dell'Abbatecola con i relativi documenti al Consiglio di Stato per il suo parere voluto a termini di legge;

Viste tutte le carte della pratica;

Sentito il relatore;

Ha considerato, in quanto al reclamo dell'essere quella località vicina a tre strade assai frequentate;

Che non esiste alcuna legge, la quale vieti la costruzione dei cimiteri in prossimità delle vie, qualunque sia la loro natura, e più o meno frequentate;

In quanto al non essersi osservata la distanza dei cento metri prescritta dall'art. 71 del regolamento relativo all'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sanità, approvato col decreto 8 giugno 1865, per esistere delle case coloniche isolate ad una distanza minore di cento metri; che non costituisce questo fatto una violazione della legge in proposito, in quanto nel rammentato art. 71 si parla della distanza di cento metri dalle città, terre o borgate, tacendo delle case isolate, le quali anzi solo si contemplano nel capoverso dell'articolo stesso per proibirne la edificazione, il che

( 46 )

esclude possano essere comprese nella precedente disposizione, la quale d'altronde essendo proibitiva deve interpretarsi limitativamente a quanto prescrive. Soccorre inoltre la ragione della legge che se una riunione di caseggiati può per la sua agglomerazione, e quindi dell'atmosfera che le si fa intorno, ricevere danno od incomodo dalla vicinanza di un cimitero, non così una casa isolata intorno a cui l'aria passa liberamente.

In quanto alla circostanza allegata che il luogo del cimitero sia al mezzogiorno del paese contro le norme prescritte, è allegazione inesatta, risultando invece dalla relativa relazione che si trova a Nord-Est.

In quanto all'opposizione fondata sulla qualità del terreno che non ha i caratteri geologici richiesti, provvede bastantemente il Municipio deliberando che si modifichi mano mano il terreno e con mezzi chimici e trasportando d'altrove terreno più acconcio; e sotto questo riguardo spetta poi all'autorità superiore d'invigilare se tale precauzione si ponga in opera nel modo necessario per raggiungere lo scopo della pubblica sanità.

In quanto alle ingenti spese, cui si pretende vada incontro il Comune per la costruzione del cimitero in quella località, non può per parte del ricorrente formar l'oggetto di reclamo, e non è quindi il caso neppure di occuparsene; come pure dell'ultima osservazione relativa al progetto di legge di una strada che deve passare per questa località destinata al cimitero, il che riflette esclusivamente il Comune di prendere quelle determinazioni, che giudichi però nel suo interesse convenienti.

Ha considerato, che la pratica per la fondazione di questo cimitero essendo stata istruita colla massima accuratezza per parte del Comune e della Prefettura, non può prevalere contrariamente il voto del Consiglio superiore di sanità in data 29 aprile p. p., il quale per le circostanze di caratteri geologici del terreno opina che non dovrebbe approvarsi, mentre che a questo inconveniente si provvede con i mezzi sopraindicati, che non possono in senso del Consiglio superiore di sanità dirsi un voto di fiducia al Municipio, mentre doveva seguire sotto l'ispezione dell'autorità superiore;

La sezione è di parere che non si debba accogliere il ricorso di Luigi Abbatecola.

3 luglio 1872.

**Lavori ad economia — Somma eccedente le  
500 lire — Mancanza di concorrenza e pubblicità — Autorizzazione del prefetto —  
Regolamento sulle strade obbligatorie.**

Leg. com. e prov. art. 128; Regol. 11 settembre 1870 per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie, art. 43, 46

*L'art. 128 della legge comunale e provinciale, non esclude in modo assoluto che i Comuni provvedano all'esecuzione di lavori ad economia eccedenti la somma di 500 lire, salvo che non intervenendo le guarantee della pubblicità e della concorrenza, la stessa esecuzione, come l'appalto o locazione a trattativa privata, non può avere luogo senza autorizzazione del prefetto, che riconosca le eccezio-*